Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 2^ BILANCIO – PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - ECONOMATO - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N.96 del 30-09-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
DIPENDENTE MATRICOLA 553 - RICONOSCIMENTO PERMESSI ART. 33 COMMA 3 LEGGE 104/1992.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota del 28.09.2020, acquisita al protocollo di questo Ente il 28.09.2020 al n. 20650/2020, con cui il dipendente matricola 553, dipendente del Comune di Camerino a tempo determinato, ha chiesto di usufruire, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, come modificata dagli artt. 19 e 20 della legge n. 53/2000, di tre giorni di permesso mensili per poter prestare assistenza al padre (familiare di 1^ grado) portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO l'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i ove è previsto che:
"3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, (…) ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. (…)";

VISTO l'art. 3 della legge n. 104/92 relativo ai "Soggetti aventi diritto";

VISTO l'art. 4 della legge n. 104/92 ove è previsto che: "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (…).";

VISTO il verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'handicap dell'ASL di Spoleto del 9.9.2020 che riconosce, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, la situazione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/1992) rivedibile a settembre 2021, al familiare del richiedente;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, n. 90543/7/488 del 26 giugno 1992 e n. 818 dell'8.02.1996;

VISTO l'art. 2, comma 3-ter del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito nella legge n. 423 del 27 ottobre 1993, ove è previsto che: "Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito (…).";

VISTA la Legge n. 104/1992 e s.m.i.;

VISTO il Contratto Nazionale di Lavoro comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21.5.2018 il quale stabilisce testualmente che:

- "Art. 33 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge1.

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite di 18 ore mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.

(omissis);

- "Art. Art. 51 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato

1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:

(omissis)

g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi.";

VISTA la documentazione presentata dal richiedente;

VISTE le circolari relative alla concessione e alle regole per la fruizione dei permessi ai sensi della legge 104/92 emanate dall'INPS;

DATO ATTO che il dipendente è stato informato circa la tempistica e le modalità da seguire per la fruizione dei suddetti permessi;

RITENUTO che sussistano i requisiti affinché il dipendente matricola 553 usufruisca dei permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i.;

DETERMINA

1) Riconoscere la sussistenza dei requisiti e, di conseguenza, rilasciare la relativa autorizzazione affinché il dipendente a tempo determinato matricola 553 usufruisca, nelle forme di quanto esposto in premessa, dei tre giorni di permesso mensile ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 3 febbraio 1992, n. 104 per poter assistere il familiare riconosciuto portatore di handicap grave;

2) Di precisare che la fruizione dei suddetti permessi retribuiti previsti dell'art. 33, comma 3, della legge 3 febbraio 1992, n. 104 può essere richiesta a giorni (3 giorni mensili) ma anche ad ore (per un totale di 18 ore mensili) e che la facoltà di usufruirne decorre dalla data di presentazione della domanda;

3) Di dare atto:

- Che la fruizione dei permessi è subordinata alla preventiva richiesta e successiva autorizzazione;
- Che i suddetti permessi sono retribuiti, sono computati nell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;
- Che i permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.

Il presente atto è trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti Uffici:

1- Settore Tecnico
2- Ufficio Personale
3- Matricola 553
4- Albo

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 30-09-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
Dr. Giuliano Barboni

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2049

Camerino, 01-10-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni